

In-opera. Forme e alterità

M. PAOLA MITTICA

Ho accettato con vero piacere e interesse l'invito a partecipare alla ricerca del gruppo triestino che si è conclusa con il convegno *Diritto e letterature. Paradigmi, processi, transizioni*. Un'occasione resa ancora più preziosa dal fatto che l'iniziativa sia nata in seno al Dipartimento di Studi Umanistici di Trieste, offrendo una cornice ideale per parlare del diritto in uno spazio diverso dalle varie aule giuridiche (tribunali, dipartimenti e facoltà di giurisprudenza, studi professionali, ecc.), promuovendo al contempo quel dialogo interdisciplinare che è punto di partenza e metodo del confronto tra diritto e letteratura. Ringrazio quindi ancora una volta i colleghi di Trieste e in particolare Maria Carolina Foi per questa occasione, non soltanto come coordinatrice dalla *Italian Society for Law and Literature*, ma anche e soprattutto come studiosa del diritto.

1.

I quesiti che sono stati posti dal convegno sono importanti. In qualche modo potremmo definirli 'classici' nel filone degli studi di Diritto e letteratura. La prima sezione dedicata ai *Paradigmi* pone la questione centrale di quella che i colleghi americani chiamano '*call to context*', ovvero della necessità di ricondurre il diritto al suo contesto storico, e dunque anche sociale e simbolico, da cui deriva l'indicazione di osservare il testo giuridico come prodotto culturale al pari di tutti gli altri testi culturali interessati dalla costruzione del 'senso' che si compie nel corso della vita quotidiana, nello specifico ad opera del diritto e delle altre lettere.

Su questa base, com'è noto, dall'originario accostamento di *Law and Literature* si sviluppano i due indirizzi di *Law in Literature* e *Law as Literature*, per poi convergere nella prospettiva più articolata di *Law and Humanities*, attraverso la quale il diritto viene messo in rapporto anche con gli altri linguaggi umanistici.

Ricontestualizzato, desacralizzato, soprattutto osservato dalla letteratura e da altre forme di espressione umanistica e artistica, il diritto svela il suo volto nascosto, ambiguo, violento, incoerente e paradossale, e allo stesso tempo le proprie possibilità, la sua autentica funzione di strumento necessario per immaginare e costruire le comunità umane.

La declinazione del tema che ci è stata proposta, tuttavia, pone anche una questione che supera il piano descrittivo e metodologico. “Come”, “quanto”, e in “che termini il paradigma giusletterario possa avere inciso nel discorso pubblico e giuridico”, sono domande che, nel richiedere una verifica storica sul tipo di influenza (in qualche modo sul peso) della sensibilità giusletteraria nella realtà dei mondi della vita quotidiana, pongono anche l'ulteriore e più grave questione circa la capacità del paradigma giusletterario di incidere effettivamente sul piano dell'etica e della decisione politica. La stessa, d'altronde, torna implicitamente nelle indicazioni per la seconda sezione del convegno, dove il tema della giustizia è specificatamente proposto attraverso la chiave del processo giuridico, espressione più immediata dell'impatto reale della legge nell'esperienza; per essere sollecitata, infine, dai quesiti posti nella terza sessione, dedicata alle “transizioni”, e indirizzata in parte anche verso la ricerca della misura in cui il medium letterario abbia contribuito o possa contribuire a illuminare e rappresentare i fenomeni di contatto fra diverse culture giuridiche.

2.

Osservando il problema dalla prospettiva delle scienze sociali, il quadro si fa più vasto e articolato. Sullo sfondo c'è il progressivo evolversi della società occidentale moderna nel segno del positivismo e del capitalismo, che guidano lo sviluppo di un sistema di vita per certo sempre più differenziato e ricco di potenzialità, ma di fatto riduttivo, se ragioniamo in termini di autentico accesso all'esperienza, la quale resta la principale via dello sviluppo umano, se non l'unica. In un mondo che ha deciso di superare e di svinire il mistero, di prevenire lo stupore, l'uomo non esiste, non deve più esistere come essere complesso. Il progresso ce lo restituisce come un agglomerato di ruoli, funzioni, desideri, passioni, emozioni, e per ogni aspetto dell'esistenza umana produce la scienza adeguata, specializzata e fornita di una propria tecnica pronta a vivisezionare la vita per dare risposte, quasi sempre non soddisfacenti.

Parallelamente, il sapere umanistico viene svalutato, relegato a funzioni strumentali come l'intrattenimento o ad altre forme meno evidenti di mercato economico o politico-simbolico. Si tratta di una tendenza che si è evoluta in un fenomeno dalle proporzioni devastanti. Ha ragione Martha C. Nussbaum quan-

do dice che la più grande crisi che ha investito il mondo globalizzato nell'ultimo decennio non è quella del 2008 (delle famose bolle finanziarie), ma la progressiva perdita della cultura umanistica e segnatamente delle ragioni che ne facevano emergere l'importanza anche per la vita pubblica¹.

Il diritto partecipa dello stesso movimento². Con la modernità lascia l'ambito umanistico per diventare sempre più la scienza che oggi osserviamo come tecnica logico-sistematica, e che lo ha reso puro formalismo astratto dalla vita³. Così ciò che continua a giustificare l'esistenza, ovvero l'originario compito di provvedere all'essere e alla sopravvivenza della vita in comune, viene dimenticato e il diritto si distacca progressivamente dall'etica, che è l'ambito delle relazioni umane in tutta la loro complessità a cui invece è e dovrebbe restare destinato: un ambito che pretende la presenza cosciente e critica dell'uomo capace di prendere in carico situazioni concrete in modo responsabile.

Per paradosso, anche il successo degli studi di Diritto e letteratura in campo giuridico, che si vanno affermando proprio mentre la componente umanistica nella formazione del giurista va scomparendo, è un esito della stessa tendenza. Nonostante, infatti, la tradizione conservi numerosi casi illustri, in cui il binomio è stato accostato effettivamente per affinare lo studio dei testi giuridici e letterari, non bisogna dimenticare che Diritto e letteratura nasce e si radica come vera e propria materia giuridica nei primi decenni del secolo scorso negli Stati Uniti, con il preciso obiettivo di colmare la lacuna di studi umanistici nella formazione degli operatori giuridici, che sono già al tempo a rischio di assuefazione da formalismo e tecnicismo⁴.

¹ M. C. Nussbaum, *Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica*, trad. di R. Falcioni, Bologna, Il Mulino, 2011.

² Illuminanti ed efficaci le considerazioni di Paolo Grossi circa il "movimento" del diritto nel corso del Novecento. V. P. Grossi, *Introduzione al Novecento giuridico*, Roma-Bari, Laterza, 2015².

³ Dobbiamo probabilmente a Niklas Luhmann la descrizione più tragica di questo processo, il quale, non a caso, individua nel sistema giuridico la più efficace articolazione della funzione di riduzione della complessità sociale, nelle società occidentali del tardo capitalismo. Riconnessa al processo di differenziazione della società globale contemporanea, dunque a un processo individuato come complessità crescente del mondo, la funzione di riduzione della complessità – un dispositivo automatico che discende dalla volontà di sopravvivenza del mondo – opera sistematizzando le possibilità degli uomini sul piano cognitivo e normativo, confinandole appunto entro limiti definiti, riconoscibili. Il sistema giuridico è uno dei più formidabili dispositivi di riduzione perché è in grado di selezionare le possibilità in modo netto grazie al codice lecito/illecito che permette alcune azioni mentre ne vieta altre. Va da sé che la complessità a cui si riferisce Luhmann è quella della società e non dell'uomo, considerato soltanto come ulteriore dispositivo di osservazione, e non è l'accezione che si intende assumere in questa sede. Cfr. N. Luhmann, *Sociologia del diritto*, trad. di A. Febbrajo, Bari, Laterza, 1977. Si veda anche più in generale per l'osservazione sociologica del diritto nella teoria sociale contemporanea, *Diritto e teoria sociale. Introduzione al pensiero socio-giuridico contemporaneo*, a cura di G. Campesi, I. Papolizio, N. Riva, Roma, Carocci, 2014³.

⁴ Nel merito, mi permetto di rimandare a un mio recente saggio critico ricostruttivo, M. P. Mittica, "Diritto e letteratura. Disciplina, metodologia o movimento?", in: *Lingue e diritti, I, Le*

3.

Tutto ciò per dire che la questione, circa la capacità del paradigma giusletterario di incidere effettivamente sul piano dell'etica e della decisione politica, non può prescindere dal valutare la decisività della presenza della sensibilità umanistica nella cultura politico-giuridica e in quella civica più diffusa. Il che implica anche una riflessione più generale sul valore che oggi vogliamo dare agli studi giusletterari in termini di ricaduta, non soltanto sul piano puramente conoscitivo, che resta comunque fonte primaria di qualunque altro sviluppo, ma anche – ancora con Nussbaum – su quello della formazione di giuristi e cittadini, per «mantenere l'accesso a quella conoscenza che nutre la libertà di pensiero e di parola, l'autonomia del giudizio, la forza dell'immaginazione come precondizioni per un'umanità matura e responsabile»⁵.

Spostando pertanto di qualche grado la prospettiva della discussione proposta dal convegno, tenterei di assolvere al compito di introdurre questa terza sessione, prendendo spunto dal 'tra' delle transizioni – *tra* culture giuridiche, *tra* tradizioni altre, *tra* diverse percezioni della dignità umana e della giustizia – per tornare a riflettere sul rapporto stretto tra cultura umanistica ed etica che è nelle fondamenta comuni del diritto e della letteratura.

Il 'tra' di queste transizioni introduce infatti immediatamente il primo problema che emerge quando si parla dell'incontro tra culture, ovvero quello dell'alterità, che è il tema di cui vorrei occuparmi qui nello specifico. Intesa come 'relazione con l'altro', l'alterità è il problema dell'etica che scommette sul diritto, ed è anche il tema che coinvolge più profondamente l'opera letteraria e artistica, la quale intrattiene e impone un dialogo incessante con l' 'altro'.

Può l'approccio di ricerca che stiamo privilegiando, Diritto e letteratura – ma da qui in avanti vorrei potermi riferire a *Law and Humanities* – aiutarci a recuperare la capacità di abitare questa relazione? Può condurci nuovamente sui sentieri della complessità dell'umano?

4.

Il versante di *Law and Humanities* che propongo intreccia conoscenza, etica ed estetica.

Cominciamo col dire che, soprattutto per chi si occupa di diritto, *Law and Humanities* non è un approccio finalizzato soltanto alla conoscenza. Che le letterature si offrano da sempre come specchio critico della legge e della sua giustizia consentendo di osservarne i contorni reali, superando i formalismi del sapere, la retorica dei poteri, è un dato acquisito nella tradizione degli studi sia letterari che giuridici. Ma non si tratta soltanto di avvicinare il giurista alla complessità delle

parole della discriminazione. *Diritto e letteratura*. Firenze, 14 e 16 novembre 2013, a cura di N. Marschio, D. De Martino, G. Stanchina, Firenze, Accademia della Crusca, 2014, pp. 111-138.

⁵ Cfr. M. C. Nussbaum, *Non per profitto*, cit., quarta di copertina.

situazioni reali o di far confrontare lo studioso di letteratura con i limiti della giustizia umana.

Lo sguardo che proviene dall'arte rivela come anche il diritto, al pari di altre forme attraverso cui gli uomini costruiscono i loro mondi, sia frutto dell'inquietudine umana e risponda per la propria parte alle necessità originarie della vita. Conoscere la parte del diritto attraverso *Law and Humanities* significa comprendere ciò che il diritto è nella sua essenza: capire che il diritto nasce spontaneamente dalla presenza dell'altro, per regolare la relazione con l'altro; che il diritto si origina dalla necessità di rendere possibile la convivenza umana. Su questa via, la conoscenza non può che sfociare nell'etica.

Detto ciò, è dall'estetica che traiamo le chiavi per affrontare la questione che ci sta a cuore⁶.

5.

Consideriamo in via preliminare il concetto di forma. «Tutto è forma», annotava Focillon⁷. La forma è ricerca di senso. Attraverso le forme gli uomini costruiscono i mondi della vita, stabiliscono ordini, trovano un orientamento, ma soprattutto, mentre lo formalizzano, sfidano il limite che hanno tracciato per poter vivere immaginando il futuro. Il segreto dell'arte in fondo è più di tutto in questa capacità di sovvertimento che si manifesta nell'equilibrio del movimento formale.

Il diritto è forma al pari di ogni altra espressione dell'esistenza umana. Una forma che si pone in origine per ordinare la convivenza contenendo in modo pacifico, con mitezza, le intemperanze e gli eccessi della nostra natura, 'dosando' la libertà dei comportamenti, riportando – smarrita la misura – gli 'eccessi' ai 'limiti'. Una forma il cui senso è pattuito in norme, che vanno *sempre e il più possibile* adeguate alle richieste della realtà sociale e della vita, dunque costantemente rinnovate, e in sentenze, che hanno il compito di ritrovare 'ogni volta', nel caso concreto, la 'misura più giusta'.

Il problema, come dicevamo, è che la modernità ha dimenticato progressivamente questo dinamismo originario, che imporrebbe al diritto di affiancare l'essere concreto e complesso dell'uomo nel corso della sua esperienza relazionale, nel segno di una ricerca di senso continua. Così la forma giuridica, pulsante di vita in origine, si è ridotta al formalismo della tecnica.

Detto in altri termini, *il diritto ha perso la sua arte*.

⁶ Grazie anche agli studi di *Law and Humanities*, l'estetica è un approccio che si sta consolidando nella filosofia del diritto. Per tutti si vedano in Italia gli studi pionieristici di P. Heritier, *Estetica giuridica. Primi elementi: dalla globalizzazione alla secolarizzazione. Volume I*, Torino, Giappichelli, 2012, ed *Estetica giuridica. A partire da Legendre. Il fondamento finzionale del diritto positivo. Volume II*, Torino, Giappichelli, 2012.

⁷ H. Focillon, "Vita delle forme", in: *Scultura e pittura romanica in Francia*, trad. di G. Guglielmi, Torino, Einaudi, 1972, pp. 223-277.

Ed ecco da dove ripartire. Ciò che cambia tra la forma giuridica moderna e le altre forme di espressione umanistica è in ciò che è arte. Si comprende allora come il confronto con l'estetica diventi prezioso. Ripensare la forma giuridica attraverso l'estetica significa affrontare il problema del movimento della vita che impone costantemente la ricerca di nuove forme, imparando a ragionare in termini di processo trasformativo.

Pareyson definisce questo movimento come «formatività»⁸, e la categoria viene mutuata in filosofia del diritto anche con nuove implicazioni. Da una parte, la si impiega nella critica verso il formalismo giuridico, con l'urgenza di restituire alla forma giuridica la vitalità che le è necessaria per rispondere all'esperienza. Dall'altra parte, diviene apertura su un 'altrove' che è il luogo proprio dell'alterità⁹. Uno spazio di cui resta traccia nella forma artistica assunta dall'opera.

6.

Quando l'arte c'è, ci dice l'estetica, l'opera mantiene la traccia di un tocco, di un profumo, che ci indica qualcosa d'altro, un altro, un altrove che appunto chiamiamo 'arte' e che non ha più a che fare con l'oggetto che abbiamo davanti, ma con qualcosa che ci tocca, che irrompe nella nostra realtà a tratti e ci conduce nello spazio aperto e mobile delle nuove possibilità¹⁰.

È il movimento che accompagna il formarsi della forma, dunque il sorgere del reale, individuato da Maldiney nella nozione di ritmo che l'estetologo francese fonda sull'evento-incontro¹¹.

⁸ L. Pareyson, *Estetica. Teoria della formatività*, Milano, Bompiani, 1988.

⁹ La "via della formatività", per così dire, viene inaugurata nella filosofia del diritto italiana dalla riflessione di Bruno Romano. Non si tratta soltanto di individuare la componente dinamica e non statica della forma per riformulare un concetto di forma giuridica. Recuperare il piano della formatività, per Romano, significa rimettere il soggetto individuale al timone del politico, dove tornano in gioco differenza, relazione e alterità, responsabilità, e tutte convergono in un'etica del diritto proiettata alla realizzazione di una società dov'è la differenza a valere come principio universale, e la giustizia si realizza come ricerca della "giusta misura" nello spazio dell'alterità. Cfr. B. Romano, *Filosofia della forma*, Torino, Giappichelli, 2010; B. Romano, *Filosofia della forma e del diritto: 10 tesi iniziali*, 2010 <<http://www.digef.uniroma1.it/docente/romano>> sito consultato il 18/01/2016. Il tema è stato sviluppato tra gli altri da D. Cananzi, *Formatività e norma. Elementi di teoria estetica dell'interpretazione giuridica*, Torino, Giappichelli, 2013. V. anche *Il diritto tra forma e formalismo*, a cura di L. Avitabile, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011.

¹⁰ A. Andreotti, *In Opera. Sull'eticità dell'arte*, in: *Paesaggio e Paesaggi. Le immagini della necessità*, Milano, Electa, 1997, pp. 61-84.

¹¹ A partire dalla nozione di forma in movimento impressa nella nozione di *rhythmos*, derivata in prima battuta dal fortunato studio di Benveniste del 1951 – É. Benveniste, "La notion de «rythme» dans son expression linguistique", in: Id., *Problèmes de linguistique générale*, 1, Paris, Gallimard, 1966², pp. 327-335 – Maldiney sviluppa una filosofia del ritmo che pone alla base della sua estetica, offrendo più di uno spunto di riflessione. Cfr. H. Maldiney, "L'esthétique des rythmes (1967)", in: *Oeuvres philosophiques. Regard Parole Espace*, Paris, Les éditions du cerf, 2013, pp. 201-230.

È il tempo aperto che supera quello scandito da *kronos*, per percepire e concepire il presente della presenza all'altro come *kairos* o *aion*¹².

Quando l'arte c'è, l'opera ci impone la presenza di qualcosa che non conosciamo ma che ci mette in gioco, in un movimento che comunque ci trasforma e ci conduce a riformulare costantemente le forme del nostro mondo. Niente può rivelarci cosa sia, e niente può sollevarci dall'inquietudine che ci provoca: «Questo si chiama destino: essere di fronte | nient'altro che questo continuo essere di fronte» scrive più efficacemente il Rilke nell'VIII delle *Elegie Duinesi*¹³, ricordato ancora da Maldiney¹⁴.

In tutto ciò, cosa possiamo apprendere dal rapporto con l'opera artistica? e come possiamo impiegare quel che questo rapporto ci suscita quando utilizziamo il diritto?

L'opera può introdurci all'arte, portandoci al cuore dell'essenza del diritto e del suo movimento originario nato dalla presenza dell'altro, e 'allenarci' alla formatività. Stare in rapporto con l'opera, ci abitua a tenere un rapporto con ciò che è 'altro' da noi, accettando una presenza che ci trasforma. Ma è proprio grazie a questa disponibilità che possiamo sviluppare la capacità di intrattenere una relazione con l'altro e darne forma.

È questo il principale nesso tra estetica ed etica.

7.

Entrare in rapporto con l'opera (stare in-opera) è una questione di esercizio.

Comincia dallo 'stupore' per ciò che è Altro. L'opera d'arte ci sorprende: si presenta come forma autonoma. È un *altro* che noi non avremmo immaginato, se non l'avessimo incontrato.

Un *altro* che sovverte l'ordine dell'unica intelligenza di cui siamo abituati a fidarci che è quella razionale, e chiama in gioco tutte le nostre intelligenze: percettive e patiche¹⁵.

¹² Sul tempo come spazio dell'alterità, riletta nelle chiavi dell'etica dell'ospitalità e del politico si rimanda a J. Derrida e A. Dufourmantelle, *Sull'ospitalità*, trad. di I. Landolfi, Milano, Baldini & Castoldi, 2000. Per ulteriori annotazioni anche di carattere bibliografico sul tema rimando alla mia nota al testo, M. P. Mittica, *Fabbricare il tempo*, in: "Sociologia del diritto", 1, 2003, pp. 181-194.

¹³ R. M. Rilke, *Elegie Duinesi*, trad. di F. Rella, Milano, BUR, 1998, pp. 87.

¹⁴ Cfr. H. Maldiney, *L'esthétique des rythmes*, cit., p. 203.

¹⁵ Dall'ampio dibattito, che ha riportato alla ribalta il tema delle passioni (per tutti, R. Bodei, *Geometria delle passioni. Paura, speranza, felicità: filosofia e uso politico*, Milano, Feltrinelli, 1994), emerge negli ultimi vent'anni la necessità di restituire valore alle intelligenze del sentire (tra altri, D. Le Breton, *Il sapore del mondo. Un'antropologia dei sensi*, trad. di M. Gregorio, Milano, Cortina, 2007) e delle emozioni (v. M. C. Nussbaum, *L'intelligenza delle emozioni*, trad. di R. Scognamiglio, Bologna, Il Mulino, 2004), che si spinge dal piano cognitivo a quello decisionale della volontà, sono estremamente interessanti per gli aspetti considerati le osservazioni di A. Masullo, *Pateticità e indifferenza*, Milano, Il Melangolo, 2003.

Stare con l'opera è fare 'esperienza della mancanza'. Perché ci pone nell'impossibilità di riproporre il contenuto di un'esperienza già acquisita, se non in parte. È capire 'attraverso l'altro' la nostra limitatezza.

Avviene nel silenzio. Stare con l'opera è uno stare silenzioso. Un silenzio da intendersi soprattutto come tacitamento di se stessi. È grazie a questa forma di silenzio che la mancanza diventa una via privilegiata per la relazione con l'altro. Facendo tacere la nostra voce – le nostre urgenze – abbiamo la possibilità di ascoltare ciò che non abbiamo mai sentito, che forse abbiamo escluso o che abbiamo fatto parlare con la nostra voce, la nostra lingua¹⁶.

Avviene nell'intimità. L'alterità dell'opera ci tocca dove nessuno ci vede, nello spazio intimo del nostro pudore, ci esercita a prendere confidenza con il pudore, a farne una risorsa per la relazione. Il 'tra' dell'alterità ci ricorda Jullien si situa proprio nello spazio dell'intimità che si sceglie di condividere con un Altro: uno spazio delicato¹⁷.

Accettare la relazione significa anche Rispetto e Responsabilità per l'Altro. Significa Comunità. Significa 'accettare di restare aperti' pur legandosi.

Si capisce quindi perché 'l'esercizio all'arte' sia fondamentale per dare forma alla vita in comune e quanto sia importante che la forma giuridica torni a praticare una ricerca di senso a partire dall'alterità.

Perché seppure siamo tutti responsabili del vivente, è ai giuristi che si affida il compito di individuare le forme più adeguate per la vita in comune, giocando la grande scommessa di dare forma alla giustizia, con la consapevolezza di dover individuare una misura che resta comunque un altrove: una misura avvolta nel silenzio, che non possiamo smettere di ascoltare.

¹⁶ Il tema del silenzio è stato già affrontato in riferimento al giuridico sotto molteplici versanti. Per gli aspetti che qui ci riguardano si rimanda in particolare al libro di M. Constable, *Just Silences. The Limits and Possibilities of Modern Law*, Princeton, Princeton University Press, 2005 e al collettaneo *Il silenzio del diritto*, a cura di F. Casucci, Napoli, ESI, 2013, per la collana "Diritto e Letteratura". Per la prospettiva estetica e il forte riferimento all'alterità, v. A. Andreotti, *Il silenzio non è detto. Frammenti da una poetica*, Milano, Mimesis, 2014, per i Taccuini dell'Accademia del silenzio.

¹⁷ Altro riferimento importante, infine, è Jullien, sinologo e filosofo che ha fatto dell'alterità il punto focale di tutta la sua ricerca, animata dal continuo scarto tra la cultura cinese e quella occidentale. Fondamentali le riflessioni sull' 'altro' della filosofia in F. Jullien, *Il saggio è senza idee o l'altro della filosofia*, trad. di M. Porro, Torino, Einaudi, 2002. Da ultimo vedi, sempre di F. Jullien, *Sull'intimità. Lontano dal frastuono dell'amore*, trad. di R. Prezzo, Milano, Cortina, 2014 e *Contro la comparazione. Lo "scarto" e il "tra". Un altro accesso all'alterità*, trad. di M. Ghilardi, Milano, Mimesis, 2014.